CAMERA DEI DEPUTATI N. 3484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, EMANUELE BASILE, BASSI LAGOSTENA, BASSO, BENETTO RAVETTO, BONATO, CAVALLINI, FILIPPI, LATRONICO, MARIN, LUIGI NEGRI, ROSSETTO, SALINO, VALENTI

Provvedimenti fiscali a tutela della proprietà e del godimento del bene-casa

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il prelievo fiscale gravante sul settore immobiliare ha raggiunto nel nostro Paese proporzioni gigantesche, ed è purtroppo ancora in fortissima crescita:

nel 1993 si è giunti a un prelievo complessivo di circa 90.000 miliardi annui così suddivisi: 55.000 miliardi di prelievo diretto; 17.000 miliardi di prelievo sull'indotto; 18.000 miliardi di contributi e oneri;

dal 1985 al 1993 il carico fiscale complessivo sul settore immobiliare è salito del 424,67 per cento (mentre, nel medesimo periodo: il totale delle entrate tributarie ha registrato un incremento del 149,30 per cento, il prodotto interno lordo (PIL) del 124,27 per cento, il volume degli investimenti nel settore delle costruzioni del 116,06 per cento);

dal 1991 al 1993 il carico fiscale sul settore immobiliare è salito del 159 per cento;

dal 1991 al 1993 il carico fiscale è aumentato per le categorie A2 e A3 in misura nettamente superiore rispetto alle categorie A1 e A4;

dal 1991 al 1993 il carico fiscale, per l'abitazione principale, è aumentato dell'82 per cento;

dal 1991 al 1993 il carico fiscale, per l'abitazione secondaria, è aumentato del 98 per cento;

il prelievo fiscale viene attuato per mezzo di 35 imposte, introducendo, per ciò

stesso, oneri ulteriori per la complessità del regime.

Il prelievo fiscale sulla casa va a colpire gravosamente un bene essenziale nella cultura del nostro Paese, come mostra il fatto che in Italia la percentuale dei proprietari è di circa il 75 per cento mentre nel Regno Unito è del 67 per cento, in Francia del 58 per cento, in Germania del 39 per cento.

In Italia viene tassato un reddito immaginario, che il fisco identifica e colpisce per il solo fatto che il proprietario abiti la propria casa; l'Italia è quindi un Paese in cui un atto di consumo viene tassato come se fosse un atto produttivo; una simile mostruosità non esiste né in Germania né in Francia né in Gran Bretagna.

In Italia non è consentito dedurre, dall'imponibile delle imposte dirette, le spese per la gestione e per la manutenzione (neppure straordinaria) della casa. In Germania, in Francia e in Gran Bretagna accade invece che le abitazioni, pur non essendo tassate, godono di tali sgravi e anche di altri.

L'Italia è il solo Paese, tra quelli menzionati, in cui il regime fiscale si rivela fortemente dannoso per il settore, deprimendo la qualità del patrimonio immobiliare e deprimendo il livello di occupazione.

L'Italia va quindi uniformata agli altri Paesi europei anche per quanto riguarda la fiscalità immobiliare, mostrando il medesimo rispetto per la essenzialità del bene e per quanto esso rappresenta sul terreno psicologico, culturale, sociale.

Nel contempo, è ben chiaro che le entrate fiscali sono necessarie, e che non è possibile sottrarre entrate senza che vi siano compensazioni con entrate sostitutive o con minori spese. In rapporto a ciò, il Governo è delegato a introdurre misure compensative facendo ricorso, in particolare, al principio di trasferimento del carico tributario « dalle persone alle cose », ovvero trasferendo quote di carico dalle imposte dirette alle indirette (le quali, pur paradossalmente, in un sistema fiscale come il nostro rispondono maggiormente ad esigenze di equità).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esenzione dall'IRPEF dei redditi figurativi di unità immobiliari).

1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i redditi attribuiti su base catastale ad unità immobiliari utilizzate direttamente dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

ART. 2.

(Deducibilità, ai fini IRPEF, delle spese di manutenzione di unità immobiliari).

1. Sono deducibili, dall'imponibile ai fini IRPEF, le spese sostenute, per la manutenzione di unità immobiliari, dal titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

ART. 3.

(Misure compensative).

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito provvedimento finalizzato al recupero delle carenze di gettito tramite riduzione di spese e tramite revisione di aliquote della imposizione indiretta.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3484
Lire 500